

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Procedimento di concordato preventivo n.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonino La Malfa - presidente,  
dott. ssa Angela Coluccio - giudice relatore  
dott. Adolfo Ceccarini - giudice

letto il verbale dell'adunanza dei creditori del 7 luglio 2021;

letta l'informativa del Commissario Giudiziale in data 29.9.2021;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che dal verbale e dall'informativa risulta che la proposta di concordato preventivo presentata dalla

ha ottenuto, tenuto conto dell'esclusione delle classi non votanti

e, dunque, su un totale di n. 7 Classi, dichiarazioni di voto per un valore complessivo di Euro 11.208.337,00 rappresentante il 47,97% dei creditori, con un numero di Classi pari a 3 su 7;

rilevato che gli Istituti previdenziali, appostati in Classe 4, si sono astenuti dall'esprimere la propria dichiarazione di voto;

rilevato che l'articolo 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 159/2020 (pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020), come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 ha integrato l'articolo 180, comma 4, L.F. prevedendo che "il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura

non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

rilevato che dalla relazione informativa e istanza per la fissazione dell'adunanza dei creditori presentata dal Commissario Giudiziale è risultato che "ove venga applicato il principio di cui alle novità introdotte dalla Legge 159/2020, come anche dall'art. 48 CCI, e quindi con l'applicazione del c.d. l'applicazione del c.d. "cram down" previdenziale si raggiungerebbe la maggioranza dei crediti ammessi al voto, che passerebbe dall'importo di Euro 11.208.337,00 al maggiore importo di Euro 12.065.609,00, con una percentuale che dal 47,97% passerebbe al 51,64%, nonché, la maggioranza delle Classi che salirebbero da 3 a 4 su 7"; rilevato che, verificati i presupposti di applicabilità delle menzionate disposizioni circa la decisività del voto dell'Amministrazione e la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, la proposta di concordato appare la soluzione più favorevole per perseguire la migliore tutela dei creditori e, nella specie, degli Istituti di previdenza, nei cui confronti è stata formulata proposta di transazione previdenziale ex art. 182 ter Legge Fall., posto che nello scenario fallimentare, in luogo della percentuale concordataria del 100%, detti Istituti troverebbero soddisfazione nella minor percentuale del 19,71% (cfr. Piano, pag. 97),

visto l'art. 180 l. fall.,

fissa

per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale  
dinanzi a sé l'udienza in camera di consiglio del 24.11.2021  
h. 12.30 dispone

che il presente decreto sia comunicato al pubblico ministero  
a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 l.  
fall. e notificato, a cura della società debitrice, al  
commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

Roma 6.10.2021

Il presidente

Dott. Antonino La Malfa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 7 OTT 2021  
DOTT. ANTONINO LA MALFA  
DOTT. ANTONINO LA MALFA